



LEGGE REGIONALE N. 32 DEL 22 08 1989 LIGURIA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 6 9 1989 N. 15

Norme sulla costituzione e il funzionamento delle Commissioni provinciali per le indennita' di esproprio nonche' ulteriori deleghe alle province in materia di espropri.

CAPO I

NORME SULLE COMMISSIONI PROVINCIALI PER LA DETERMINAZIONE DEI VALORI AGRICOLI MEDI E DELL' INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE E DI OCCUPAZIONE

ARTICOLO 1

Costituzione delle Commissioni di cui all' articolo 16 della legge 22 ottobre 1971 n. 865

1. I componenti delle Commissioni provinciali per la determinazione dei valori agricoli medi e della indennita' di espropriazione ed occupazione di cui all' articolo 16 della legge 22 ottobre 1971 n. 865 e successive modifiche e integrazioni sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale. 2. Gli esperti in materia urbanistica ed edilizia vengono designati direttamente dalla Giunta regionale quelli in materia di agricoltura e foreste sono scelti dalla Giunta regionale tra terne proposte dalle associazioni agricole maggiormente rappresentative. Le proposte delle terne di esperti in materia di agricoltura e foreste devono essere effettuate entro sessanta giorni dalla richiesta; in caso di mancata o irregolare proposta entro tale termine il Presidente della Giunta regionale provvede comunque alla costituzione della Commissione purché sia possibile la nomina almeno della metà più uno dei componenti. Alla integrazione della Commissione si provvede non appena giungano le proposte mancanti. 3. Con la medesima procedura prevista per la nomina dei membri effettivi viene contestualmente nominato per ciascun esperto un membro supplente. 4. Nei casi in cui si fa luogo all' integrazione della Commissione ai sensi dell' ottavo comma dell' articolo 16 della legge 22 ottobre 1971 n. 865 i Sindaci partecipano alla riunione senza diritto di voto qualora l' indennita' da determinare riguardi immobili espropriati dall' amministrazione che rappresentano. 5. I membri esperti in materia urbanistica ed edilizia e in materia di agricoltura e foreste sono dichiarati decaduti qualora non partecipino senza giustificato motivo a tre sedute consecutive della Commissione; a tal fine il Presidente della Commissione è tenuto a darne tempestiva comunicazione alla Regione. 6. Le Commissioni durano in carica cinque anni.

ARTICOLO 2

Funzionamento delle Commissioni

1. Le Commissioni deliberano validamente con la presenza della metà più uno dei componenti ed a

maggioranza assoluta dei presenti. 2. Le pronunce delle Commissioni sono trasmesse alla Regione per la pubblicazione in estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

ARTICOLO 3

Oneri a carichi della Regione

1. Sono a carico della Regione le indennità di presenza e il rimborso spese ai componenti delle Commissioni provinciali ai sensi dell' articolo 4. 2. Sono altresì a carico della Regione le spese postali e telefoniche relative al funzionamento delle Commissioni stesse ivi comprese quelle relative agli anni 1986 1987 e 1988 da liquidarsi previa idonea documentazione.

ARTICOLO 4

Indennità varie

1. A ciascuno dei componenti delle Commissioni sono attribuite per ogni giornata di seduta le indennità di presenza previste dall' articolo 2 della legge regionale 5 marzo 1984 n. 13 e successive modifiche e integrazioni. 2. Ai medesimi componenti è corrisposta altresì una indennità a titolo di rimborso spese secondo quanto previsto dall' articolo 1 della legge regionale 3 gennaio 1978 n. 1 e successive modifiche e integrazioni. 3. Ai componenti delle Commissioni stesse che siano dipendenti regionali si applicano le disposizioni ad essi riservate in materia di rimborso spese.

CAPO II

ULTERIORI FUNZIONI ESPROPRIATIVE DELEGATE ALLE PROVINCE

ARTICOLO 5

Delega alle Province delle competenze in materia di espropriazioni per pubblico interesse

1. La delega alle Province in materia di espropriazioni per pubblico interesse è estesa ai procedimenti di espropriazione promossi dai soggetti comunque rientranti nell' ambito dell' articolo 2 secondo comma della legge 25 giugno 1865 n. 2359 e successive modificazioni ed integrazioni. 2. Sono pertanto delegate alle Province le funzioni amministrative concernenti gli istituti previsti dalla medesima legge n. 2359/1865 relativi ai procedimenti di cui al comma primo. 3. Sono altresì delegate alle Province le funzioni amministrative concernenti l' espropriazione in materia di edilizia alberghiera di cui alla legge 7 aprile 1938 n. 475 e al rd 12 luglio 1938 n. 1473 e successive modificazioni ed integrazioni. 4. Ai rapporti tra Regione ed Enti delegati si applica l' articolo 47 terzo quarto quinto sesto nono e decimo comma della legge regionale 28 febbraio 1983 n. 6 e successive modifiche ed integrazioni. 5. La delega alle Province comprende anche i procedimenti in corso al momento dell' entrata in vigore della presente legge fatti salvi i provvedimenti già adottati dalla Regione. 6. In deroga al disposto del primo comma restano di competenza della Regione le funzioni espropriative relative all' impianto di opere elettriche realizzate dall' ENEL fino alla tensione di 150.000 Volts.

CAPO III

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

ARTICOLO 6

Norme finanziarie

ARTICOLO 6 SUBARTICOLO 1

1. Agli oneri derivanti dall' attuazione della presente legge si provvede con gli stanziamenti in termini di competenza e di cassa iscritti ai seguenti capitoli del bilancio di previsione per l' anno finanziario 1989:

ARTICOLO 6 SUBARTICOLO 2

1. Agli oneri derivanti dall' attuazione della presente legge si provvede con gli stanziamenti in termini di competenza e di cassa iscritti ai seguenti capitoli del bilancio di previsione per l' anno finanziario 1989: - 0425 ' Postali telegrafiche telefoniche bolli e carte bollate noleggio apparecchiature telefoniche canoni e manutenzione impianti';

OMISSIS

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con i relativi bilanci.

ARTICOLO 6 SUBARTICOLO 3

1. Agli oneri derivanti dall' attuazione della presente legge si provvede con gli stanziamenti in termini di competenza e di cassa iscritti ai seguenti capitoli del bilancio di previsione per l' anno finanziario 1989:

OMISSIS

- 0495 ' Spese per compensi gettoni di presenza rimborsi spese a componenti commissioni comitati ed altri organismi previsti da leggi regionali o statali';

OMISSIS

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con i relativi bilanci.

ARTICOLO 6 SUBARTICOLO 4

1. Agli oneri derivanti dall' attuazione della presente legge si provvede con gli stanziamenti in termini di competenza e di cassa iscritti ai seguenti capitoli del bilancio di previsione per l' anno finanziario 1989:

OMISSIS

- 0565 ' Fondo per l' esercizio delle funzioni amministrative in materia di espropriazione di cui al titolo II della legge 22 ottobre 1971 n. 865 delegate alle Province'; 2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con i relativi bilanci.

ARTICOLO 6 SUBARTICOLO 5

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con i relativi bilanci.

ARTICOLO 7

Dichiarazione d' urgenza 1. La presente legge regionale e' dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno

successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Data a Genova addi' 22 agosto 1989

RIFERIMENTI DOCUMENTO PER BANCA DATI:

___Anno:1989

___Num:0032

___Boll__Uff__Num:15

___Boll__Uff__Anno:1989